



PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE E L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8/33764 del 28 marzo 2011; in vigore dal 19 maggio 2011

INDICE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI E FUNZIONI

Art. 1 - Istituzione del Difensore Civico	pag.	1
Art. 2 - Funzioni	"	1

CAPO II

ELEZIONE, CESSAZIONE E REVOCA DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 3 - Requisiti per l'eleggibilità	pag.	2
Art. 4 - Ineleggibilità	"	2
Art. 5 - Incompatibilità	"	3
Art. 6 - Modalità di elezione e presentazione delle candidature	"	3
Art. 7 - Durata in carica	"	4
Art. 8 - Cessazione dalla carica: revoca, decadenza e dimissioni	"	4

CAPO III

POTERI E MODALITA' DI INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 9 - Ambito di intervento	pag.	5
Art. 10 - Poteri istruttori e modalità di esercizio delle funzioni	"	6
Art. 11 - Rapporti con il Consiglio Provinciale	"	7
Art. 12 - Organizzazione dell'ufficio	"	8
Art. 13 - Presenza in sede e indennità di carica	"	8

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 - Diffusione del Regolamento	pag.	9
Art. 15 - Norme finali	"	9
Art. 16 - Entrata in vigore	"	9

CAPO I
PRINCIPI GENERALI E FUNZIONI

Art. 1

Istituzione del Difensore Civico

1. E' istituito il Difensore Civico della Provincia di Treviso in attuazione dell'art. 11 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, dell'art. 2, comma 186, lett. a) della L. 23.12.2009 n. 191, come modificata dalla L. 26.3.2010 n. 42, e dell'art. 26 dello Statuto provinciale.
2. I requisiti soggettivi, le modalità di nomina e di esercizio delle funzioni del Difensore Civico sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
3. La Provincia provvede a dare la più ampia informazione circa l'istituzione del Difensore Civico, i compiti ad esso assegnati, l'organizzazione e le modalità di accesso al suo ufficio e dei Comuni convenzionati.

Art. 2

Funzioni

1. Il Difensore Civico svolge funzioni di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione provinciale e dei Comuni o altri enti territoriali convenzionati; ha il compito di intervenire, nei modi e con i poteri previsti dal presente Regolamento, per la tutela dei soggetti che lamentano abusi, disfunzioni, carenze e ritardi delle Amministrazioni summenzionate al fine di consolidare il rapporto di fiducia tra i cittadini e gli enti locali in questione.
2. Il Difensore Civico svolge anche le funzioni in materia di diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi di cui all'art. 25, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, secondo le modalità indicate dalla stessa legge.
3. Il Difensore Civico interviene anche nei confronti delle aziende e delle istituzioni dipendenti dalla Provincia, degli enti sottoposti alla vigilanza di questa e dei concessionari di pubblici servizi della Provincia e dei Comuni o altri enti territoriali convenzionati.
4. Il Difensore Civico, per motivi sopravvenuti, può chiedere il riesame di provvedimenti della Provincia, dei Comuni e degli enti convenzionati.
5. Il Difensore Civico Territoriale esercita le sue funzioni a favore dei Comuni o altri enti territoriali del territorio provinciale che ne facciano richiesta e che, a tal fine, abbiano stipulato una convenzione con la Provincia su schema approvato dal Consiglio Provinciale contenente le varie clausole disciplinanti i rapporti tra gli enti contraenti, compresi quelli finanziari. La Giunta Provinciale determina, tenendo conto di tutti gli effettivi costi del servizio, la misura del contributo a carico dei Comuni e degli altri enti territoriali convenzionati, che potrà essere diversificato per fasce di popolazione residente.
6. Per ottimizzare il servizio e per una maggiore fruibilità da parte degli utenti, la Giunta Provinciale individua fra le Amministrazioni di cui al comma precedente i "Comuni ospitanti", cioè quei Comuni che mettono a disposizione del Difensore Civico Territoriale la propria sede per il ricevimento sia dei cittadini del proprio territorio che di altri Comuni denominati "Comuni ospitati".

7. Il Difensore Civico Territoriale esercita anche il ruolo di garante dei diritti fondamentali delle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale. Il compito primario relativo a tale funzione è quello di promuovere, con contestuali funzioni di osservazione e vigilanza indiretta, anche attraverso il raccordo con le realtà no profit operanti nel settore, l'esercizio dei diritti, le opportunità di partecipazione alla vita civile e la fruizione dei servizi degli enti locali da parte delle persone limitate nella libertà personale, maggiorenni o minorenni, residenti, domiciliate o dimoranti nel territorio della Provincia di Treviso, italiane o straniere, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, quali la tutela della salute, il lavoro e la formazione, tenendo conto della loro condizione di restrizione. L'attivazione delle funzioni di cui al presente comma è subordinata alla stipula di un'apposita convenzione fra l'Amministrazione provinciale e l'Amministrazione penitenziaria.
8. Le funzioni del Difensore Civico sono svolte in piena libertà e autonomia e non sono sottoposte ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale da parte degli organi della Provincia o dei Comuni o altri enti territoriali convenzionati.
9. Il Difensore Civico eroga all'utenza un servizio a carattere gratuito.

CAPO II

ELEZIONE, CESSAZIONE E REVOCA DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 3

Requisiti per l'eleggibilità

1. Il Difensore Civico è scelto fra i cittadini, iscritti nelle liste elettorali di un Comune della provincia di Treviso, che, per preparazione e per esperienze acquisite nella tutela dei diritti, offra la massima garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza e capacità di esercitare efficacemente le proprie funzioni.
2. I candidati, alla data di presentazione della domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - età non superiore agli anni settanta e non inferiore agli anni quaranta;
 - non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che comportino l'interdizione da pubblici uffici;
 - adeguata esperienza giuridica-amministrativa. L'adeguata esperienza nel settore giuridico e/o nella Pubblica Amministrazione, devono essere comprovate dal candidato con l'indicazione dei titoli di studio, di abilitazione e di esperienza dei quali il candidato è in possesso.

Art. 4

Ineleggibilità

1. Non sono eleggibili alla carica di Difensore Civico i cittadini che versino in una delle condizioni di ineleggibilità previste per la carica di Consigliere Provinciale.
2. Non possono ricoprire la carica di Difensore Civico:
 - a) i membri del Parlamento europeo e nazionale, dei Consigli regionali, provinciali, comunali, nonché i membri di Governo e delle Giunte regionali, provinciali e comunali;

- b) gli amministratori ovvero i componenti dei consigli di amministrazione, o di organismi direttivi e di controllo altrimenti denominati, delle Aziende Sanitarie Locali della provincia di Treviso, delle aziende, istituzioni ed enti controllati dalla Provincia, di società a partecipazione provinciale e di enti concessionari di pubblici servizi della Provincia di Treviso e di Comuni o enti che abbiano sottoscritto la convenzione con la Provincia per fruire del servizio di Difensore Civico Territoriale;
- c) i dipendenti della Provincia di Treviso e delle aziende, istituzioni, società ed enti controllati o partecipati a maggioranza dalla Provincia o affidatari di servizi pubblici della Provincia di Treviso, nonché i dipendenti dei Comuni o altri enti che abbiano sottoscritto la convenzione con la Provincia per fruire del servizio di Difensore Civico Territoriale.

Art. 5

Incompatibilità

1. Al Difensore Civico si applicano le cause di incompatibilità previste per la carica di Presidente, Assessore, Consigliere provinciale.
2. Non possono ricoprire la carica di Difensore Civico:
 - a) il presidente o il membro di organismi direttivi o esecutivi di ordini professionali, associazioni o categorie rappresentative di interessi organizzati di qualsiasi natura e coloro i quali ricoprano cariche in organismi direttivi ed esecutivi di partiti politici o di organizzazioni sindacali e datoriali in ambito comunale, provinciale, regionale o nazionale;
 - b) i titolari, amministratori o dirigenti di imprese vincolate con le Amministrazioni di cui al precedente art. 4, lett. c) da contratti di opera o di somministrazione, ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalle Amministrazioni di cui al precedente art. 4, lett. c);
 - c) i lavoratori dipendenti da una pubblica amministrazione o da altro ente o soggetto privato.
3. Chi svolge la libera professione, qualora venga nominato Difensore Civico, non può esercitare l'attività professionale nell'ambito della Provincia di Treviso.
4. L'ufficio di Difensore Civico è incompatibile con qualsiasi altra attività tale da pregiudicare l'efficace svolgimento e il libero esercizio delle funzioni proprie dell'istituzione.

Art. 6

Modalità di elezione e presentazione delle candidature

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Provinciale, a scrutinio segreto, con il voto della maggioranza dei due terzi (19) dei consiglieri assegnati.
2. Qualora nelle prime due votazioni, da tenersi in unica seduta, non venga raggiunta la maggioranza qualificata, a decorrere dalla terza votazione, è richiesta la maggioranza assoluta (15) dei consiglieri assegnati.
3. L'elezione deve comunque avvenire entro centottanta giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio Provinciale.
4. L'elezione deve essere notificata dal Segretario Generale della Provincia al nuovo Difensore Civico entro dieci giorni dall'intervenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare o dall'immediata eseguibilità se dichiarata.

5. L'eletto deve formalizzare la propria accettazione entro quindici giorni dal ricevimento della suddetta notifica. Il Difensore Civico entra in carica dalla data di giuramento.
6. La prestazione del giuramento ha luogo davanti il Consiglio Provinciale, nella seduta successiva all'elezione, con la formula: "Giuro di svolgere fedelmente l'incarico di Difensore Civico nell'interesse della collettività e al servizio dei cittadini, in piena libertà e indipendenza".
7. La proposta di candidatura, redatta in carta semplice, deve contenere i dati anagrafici completi del candidato, ed essere corredata da:
 - curriculum del candidato, attestante il possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento;
 - dichiarazione di inesistenza delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dallo Statuto e dal presente Regolamento.
8. La proposta di candidatura, comprensiva della documentazione sopra indicata, deve essere sottoscritta dal candidato e ha valore di autocertificazione.

Art. 7

Durata in carica

1. Il Difensore Civico:
 - a) dura in carica quanto il Consiglio Provinciale che lo ha eletto, scade con la proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio Provinciale ed è rieleggibile per una sola volta;
 - b) opera in regime di prorogatio fino all'elezione del successore e, comunque, non oltre novanta giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio Provinciale.
2. L'incarico può cessare, prima della sua naturale scadenza, per revoca, decadenza, dimissioni o per altro motivo diverso dai precedenti.
3. Nei casi di cui al comma precedente, il Consiglio Provinciale, nell'adunanza successiva a quella in cui sono stati adottati i provvedimenti che hanno determinato la cessazione dall'incarico e comunque entro e non oltre novanta giorni, procede all'elezione di un nuovo difensore secondo le procedure previste dal presente Regolamento. In questi casi l'Ufficio del Difensore Civico rimane vacante fino all'entrata in carica del nuovo eletto.

Art. 8

Cessazione dalla carica: revoca, decadenza e dimissioni

1. Il Difensore Civico può essere revocato per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, quali l'accertata inefficienza o la persistente condotta omissiva nell'espletamento dei compiti d'istituto.
2. La mozione di revoca, contenente l'indicazione dettagliata dei motivi su cui si fonda, è proposta al Consiglio Provinciale da almeno un quinto (6) dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente della Provincia.
3. Entro cinque giorni dal deposito della mozione, la stessa deve essere notificata al Difensore Civico che, nei successivi dieci giorni, può presentare le proprie controdeduzioni scritte. Mozione e controdeduzioni sono esaminate contestualmente dal Consiglio Provinciale nella prima seduta utile.

4. La revoca è approvata dal Consiglio Provinciale, con votazione per appello nominale, con il voto della maggioranza assoluta (15) dei consiglieri assegnati.
5. Il Difensore Civico decade di diritto dalla funzione qualora riporti una condanna penale, anche non definitiva, o sia sottoposto a procedimento penale o venga a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità previste ai precedenti articoli 4 e 5.
6. E' inoltre causa di decadenza l'accettazione della candidatura per elezioni politiche o amministrative.
7. Qualora, nel corso del suo mandato, il Difensore Civico venga a trovarsi in una condizione di incompatibilità o ineleggibilità sopravvenuta, il Consiglio Provinciale, ove ritenga la questione non infondata, procede, a maggioranza assoluta (15) dei consiglieri assegnati, alla contestazione di detta condizione invitando l'interessato a fornire spiegazioni entro il termine di quindici giorni. Ove, alla scadenza di tale termine, l'interessato non abbia fornito spiegazioni o le stesse siano state ritenute non idonee a dimostrare l'infondatezza della questione sollevata, il Consiglio intima all'interessato di rimuovere le condizioni contestate entro 10 giorni. Spirato tale ultimo termine senza che sia stata integralmente operata la rimozione delle condizioni ostative alla conservazione della carica, il Consiglio procede alla dichiarazione di decadenza. Procede altresì a tale dichiarazione senza attendere il decorso del termine ove le cause accertate di decadenza non siano rimovibili.
8. Le dimissioni vengono presentate dal Difensore Civico per iscritto al Segretario Generale della Provincia e acquisite al protocollo.

CAPO III

POTERI E MODALITA' DI INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 9

Ambito di intervento

1. Il Difensore Civico interviene per iniziativa propria o su richiesta formulata da soggetti, sia singoli che associati, sia enti privati che organizzazioni, che abbiano diretto interesse al procedimento.
2. La richiesta di intervento del Difensore Civico può essere avanzata per iscritto, fornendo tutti gli elementi necessari di individuazione del richiedente e della pratica o del procedimento amministrativo per il quale viene chiesto l'intervento, ovvero compilando l'apposito modulo on-line pubblicato sul sito internet della Provincia, oppure anche verbalmente. In tal caso il Difensore Civico assume per iscritto gli elementi essenziali della richiesta, facendola sottoscrivere dall'interessato.
3. I cittadini che abbiano in corso un procedimento presso gli uffici dell'Amministrazione provinciale, o di un Comune o altro ente territoriale convenzionato con la Provincia, per poter ottenere l'intervento del Difensore Civico devono prima chiedere per iscritto notizie sullo stato del procedimento all'ufficio competente; trascorsi trenta giorni senza che abbiano ricevuto risposta oppure ne abbiano ricevuta una da essi ritenuta insoddisfacente, possono chiedere l'intervento del Difensore Civico.

4. Il Difensore Civico non può intervenire su richiesta dei seguenti soggetti:
 - residenti in Comuni che non hanno sottoscritto la convenzione con la Provincia, ad eccezione delle questioni riguardanti procedimenti presso gli uffici della Provincia o presso gli Uffici di Comuni o altri enti territoriali convenzionati;
 - pubbliche amministrazioni statali o locali;
 - consiglieri provinciali o comunali, salvo che per questioni attinenti l'accesso agli atti di cui all'art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000.
5. La richiesta di intervento al Difensore Civico non esclude per i cittadini interessati la facoltà di avvalersi, anche contemporaneamente, dei ricorsi amministrativi previsti dalle leggi statali o regionali né esclude, limita o pregiudica in alcun modo il diritto dei cittadini stessi di adire gli organi di giustizia ordinaria e amministrativa.
6. Il Difensore Civico deve sempre fornire una risposta motivata.
7. Sono escluse dall'ambito di intervento del Difensore Civico tutte le richieste non concernenti attività della Provincia o dei Comuni o altri enti territoriali convenzionati, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 2 del presente Regolamento.

Art. 10

Poteri istruttori e modalità di esercizio delle funzioni

1. Il Difensore Civico, nell'esercizio delle proprie funzioni, dispone dei seguenti poteri istruttori:
 - può sentire direttamente i dirigenti o i responsabili dei procedimenti in ordine a quanto sopra;
 - può recarsi di persona presso gli Uffici per prendere visione o chiedere l'estrazione di copia degli atti o chiedere al responsabile del procedimento notizie, chiarimenti e documenti, in conformità alle norme sul diritto di accesso di cui alla Legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;
 - può utilizzare i sistemi informativi e telematici della Provincia per avere elementi conoscitivi sullo stato dei procedimenti.
2. Il dirigente o il responsabile del procedimento ha l'obbligo di rispondere alle richieste del Difensore Civico entro quindici giorni dal ricevimento.
3. Nel caso di mancata risposta, oppure se questa non sia ritenuta soddisfacente, o se il relativo procedimento comunque non si conclude entro la scadenza dei termini procedurali previsti e disciplinati dall'Ente interessato, il Difensore Civico sollecita, con l'indicazione di un termine, la risposta o la conclusione del procedimento medesimo, suggerendo o proponendo al responsabile del procedimento soluzioni ispirate ai principi di imparzialità, equità e buon andamento dell'azione amministrativa. Trascorso inutilmente il termine assegnato, o in caso di risposta non conforme ai principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, il Difensore Civico ne dà segnalazione ai competenti organi istituzionali dell'Ente per ottenere il riesame dell'atto o l'eliminazione delle irregolarità riscontrate.
4. Qualora siano previsti dalla legge poteri surrogatori di altri organi o enti, il Difensore Civico comunica quanto riscontrato per i provvedimenti di competenza.
5. Il Difensore Civico può segnalare nelle sue relazioni le eventuali mancate risposte ai propri inviti.

6. Acquisite tutte le informazioni utili e compiuto il necessario esame, il Difensore Civico conclude il procedimento in uno o più dei seguenti modi:
 - comunicando per iscritto il proprio parere al richiedente l'intervento;
 - assegnando al responsabile del procedimento, in caso di ritardo, un ulteriore periodo temporale entro il quale provvedere;
 - segnalando al Presidente e al Segretario Generale della Provincia, o al Sindaco e al Segretario Generale del Comune, o al legale rappresentante o Segretario Generale dell'ente territoriale convenzionato interessato le disfunzioni, gli abusi, le carenze di volta in volta riscontrati.
7. Nel caso in cui l'intervento non ottenga esito favorevole, il Difensore Civico ne dà comunicazione all'interessato e lo informa delle eventuali azioni che possono essere promosse in sede amministrativa o giurisdizionale.
8. Al Difensore Civico non può essere opposto il divieto di accesso agli atti e alle informazioni, salvo i casi specifici espressamente previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
9. Il Difensore Civico è tenuto al segreto d'ufficio per gli atti o le notizie di cui sia venuto a conoscenza in relazione al mandato conferitogli, anche dopo la cessazione dalla carica.
10. Qualora il Difensore Civico venga a conoscenza di ritardi, disfunzioni o disservizi di altro ente, organo o servizio pubblico che incidano sulle funzioni della Provincia o dei Comuni o altro ente territoriale convenzionati, provvede a rendere edotti del fatto gli organi istituzionali di questi ultimi invitando i medesimi a segnalare la circostanza all'ente, organo o servizio pubblico interessato e promuovendo forme di collaborazione adeguate per la soluzione del caso.
11. In ogni caso, qualora nell'esercizio delle sue funzioni il Difensore Civico venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di riferirne all'Autorità giudiziaria.

Art. 11

Rapporti con il Consiglio Provinciale

1. Entro il mese di marzo di ogni anno il Difensore Civico sottopone al Consiglio Provinciale una articolata relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente; detta relazione può anche contenere suggerimenti e proposte per migliorare il funzionamento dell'Amministrazione. La relazione viene pubblicata sul sito internet della Provincia e inviata al Presidente della Provincia, agli Assessori, al Presidente del Consiglio, nonché ai Comuni e altri enti territoriali convenzionati.
2. Il Difensore Civico può essere convocato dalle Commissioni consiliari per avere chiarimenti sull'attività svolta e può chiedere di essere sentito dalle Commissioni stesse.
3. Il Difensore Civico interviene, se richiesto, alle sedute del Consiglio Provinciale.
4. Qualora un Comune o altro ente territoriale convenzionato lo richieda, il Difensore Civico può intervenire alle relative sedute di Consiglio.

Art. 12

Organizzazione dell'ufficio

1. Il Difensore Civico ha sede negli uffici messi a disposizione dalla Provincia di Treviso e opera nell'ambito di apposita e autonoma struttura denominata "Ufficio del Difensore Civico Territoriale".
2. La Provincia mette a disposizione dell'Ufficio del Difensore Civico sufficiente e idoneo personale, unitamente ai locali e ai mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali del medesimo.
3. La gestione amministrativa del servizio è affidata a un dirigente o a un dipendente di categoria D della Provincia.
4. Le spese per i locali, per il personale e quant'altro necessario per il funzionamento del suo ufficio sono a carico del bilancio provinciale.
5. Il personale assegnato all'Ufficio del Difensore Civico è tenuto al segreto d'ufficio per i fatti e gli atti venuti a sua conoscenza nell'esercizio delle proprie mansioni.
6. Gli Enti di cui all'art. 2, comma 5, del presente Regolamento, cioè i Comuni o altri enti territoriali convenzionati, provvederanno affinché siano assicurate informazioni ai cittadini circa le modalità di accesso al Difensore Civico.

Art. 13

Presenza in sede e indennità di carica

1. Il Difensore Civico garantisce la sua personale presenza e disponibilità per cinque giorni alla settimana, di cui almeno uno sul territorio.
2. Nel caso di esercizio delle funzioni a favore dei Comuni convenzionati, può essere prevista la presenza del Difensore Civico presso i Comuni ospitanti o presso altra sede idonea per vicinanza ai Comuni convenzionati, nel rispetto di apposito calendario.
3. Al Difensore Civico spetta una indennità mensile onnicomprensiva determinata dalla Giunta Provinciale in misura compresa tra quella spettante agli Assessori provinciali e quella spettante al Vice Presidente della Provincia, ex art. 82, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Al Difensore Civico spetta inoltre il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del proprio incarico, nella misura e con le modalità previste dalle norme vigenti per i membri della Giunta Provinciale.
5. Nel caso di successive variazioni alle norme del D.Lgs. n. 267/2000 nonché di sopravvenuta diversa legislazione, le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 si intendono automaticamente adeguate.
6. Per la copertura degli oneri relativi è istituito apposito capitolo di spesa nel bilancio della Provincia.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14

Diffusione del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento sarà inviata entro trenta giorni dalla sua esecutività ai Consiglieri Provinciali, ai membri della Giunta, ai dirigenti e ai funzionari degli uffici e servizi della Provincia, ai Comuni e alle istituzioni, aziende ed enti dipendenti dalla Provincia, agli Organismi rappresentativi delle categorie economiche e sociali e del volontariato e a chiunque ne faccia richiesta.

Art. 15

Norme finali

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si avrà riguardo alle disposizioni di legge, di Statuto e ai principi generali sull'ordinamento giuridico.

Art. 16

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione, dopo l'intervenuta esecutività della delibera di approvazione.
2. Il presente Regolamento sostituisce integralmente il regolamento per l'esercizio delle funzioni del difensore civico provinciale approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 96/37785/94 del 6.12.1994 e successive modificazioni.